



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 13 - POLITICHE DEL FARMACO, FARMACOVIGILANZA, FARMACIA
CONVENZIONATA**

Assunto il 21/02/2018

Numero Registro Dipartimento: 46

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1772 del 13/03/2018

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLA 2^ SEDE
FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE DEL COMUNE DI RENDE (CS) A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE COMPOSTA DA: DOTT.SSA GIULIA PALADINI (REFERENTE) -
DOTT.SSA ANGELA FASANELLA. RICONOSCIMENTO TITOLARITÀ..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n.2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. – n.3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, nonché di quelle già presenti in pianta organica definite “*sedi vacanti*”, disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n.6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n.65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II - è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente in itinere;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n.11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto “*Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello*” - si è provveduto ad assegnare le sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici;

CONSIDERATO CHE l'associazione (prot. n. 000061 - 02 - 02 - 2013 – 180) costituita dai farmacisti:

- Dott.ssa Giulia Paladini (Referente) nata a Cosenza (CS) il 5 marzo 1969, C.F. PLDGLI69C45D086I
- Dott.ssa Angela Fasanella, nata a Cosenza (CS) il 28 marzo 1973, C.F. FSNNGI73C68D086L;

ha partecipato al concorso sopracitato classificandosi alla posizione n. 39 della graduatoria di cui al DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, ed in forza del decreto dirigenziale n. 8131/2017 risulta assegnataria della 2^a sede farmaceutica urbana del Comune di Rende (CS) - di nuova istituzione - così delimitata: “*MALVITANI-SURDO: limiti: Torrente Surdo - Confine con il territorio comunale di Castrolibero - Torrente Surdo-Confine con il territorio comunale di Marano Marchesato - Rione Calabria - Località Valloni - C.da Paradisi – Località Linze –Torrente Surdo*”;

DATO ATTO CHE l'ufficio regionale competente, con note prot. n. 251283 del 31 luglio 2017 e prot. n. 324654 del 17 ottobre 2017 trasmesse a mezzo PEC ai referenti delle associazioni assegnatarie, ha reso noto l'elenco della documentazione da allegare all'istanza di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata;

RILEVATO CHE:

- il giorno 31 luglio 2017, in Rende (CS), con atto pubblico per notaio Riccardo Scornajenghi, (Rep. n. 103059, Raccolta n. 39765), registrato a Cosenza in data 8 agosto 2017 al n. 8347 serie 1T, i componenti dell'associazione sopra individuati, hanno costituito per la gestione della farmacia assegnata con DDG n. 8131/2017 una società in nome collettivo avente ragione sociale “*Farmacia San Francesco s.n.c. delle d.sse Paladini Giulia e Fasanella Angela*”, C.F./P.I. 03520710785;
- i componenti dell'associazione possiedono i requisiti per poter essere soci di società che abbia ad oggetto la gestione di farmacie, e che gli stessi hanno autocertificato l'inesistenza di cause di

incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1 della legge 475/68 e di cui all'art. 8, comma 1 della legge 362/91;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge n. 475/1968, art. 1 «*ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie*»;
- sono state prodotte perizie asseverate rese da professionista iscritto all'albo, da cui risulta che:
 - i locali da adibire ad esercizio farmaceutico, siti in Rende (CS), alla Via Alessandro Manzoni nn. 61 - 63, sono situati all'interno della zona già individuata dal Comune di Rende (CS) nella propria Pianta Organica come sede farmaceutica n. 2, sopra meglio descritta;
 - la distanza dalla farmacia più vicina, misurata tra soglia di ingresso e soglia di ingresso è pari a ml 1600 (milleseicento), superiori quindi alla distanza minima legale di ml 200;
 - è stata presentata Segnalazione Certificata per l'Agibilità prot. n. 70083 del 7 dicembre 2017;
 - è stata acquisita la planimetria funzionale dei locali in scala, che riporta l'organizzazione degli ambienti;

VISTO il parere preventivo igienico-sanitario favorevole, recante prot. n. 174782 del 14 dicembre 2017, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'ispezione preventiva eseguita in data 1 febbraio 2018, volta alla verifica dell'ubicazione e dell'organizzazione dei locali della "*Farmacia San Francesco s.n.c. delle dottoresse Paladini Giulia e Fasanella Angela*", risultante dall'estratto del verbale trasmesso dall'ASP di Cosenza, in atti con prot. n. 42826 del 7 febbraio 2018;

DATO ATTO CHE:

- è stata integralmente prodotta, in formato cartaceo ed elettronico, la documentazione richiesta con le sopracitate note prot. n. 251283 del 31 luglio 2017 e prot. n. 324654 del 17 ottobre 2017, conservata agli atti del Settore competente rispettivamente con prot. n. 394876 del 20 dicembre 2017, prot. n. 11952 del 15 gennaio 2018 e prot. n. 7801 del 10 gennaio 2018;
- il sopracitato referente ha altresì confermato l'accettazione della 2^a sede farmaceutica urbana del Comune di Rende (CS) - di nuova istituzione - così delimitata: "*MALVITANI-SURDO: limiti: Torrente Surdo - Confine con il territorio comunale di Castrolibero - Torrente Surdo-Confine con il territorio comunale di Marano Marchesato - Rione Calabria - Località Valloni - C.da Paradisi - Località Linze -Torrente Surdo*";
- l'Ufficio competente ha effettuato le verifiche previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nonché dalla vigente legislazione antimafia;

CONSIDERATO CHE:

- in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute - con nota prot. n. 9007 del 23 novembre 2012 - ha chiarito che i titolari in forma associata potranno costituire una società, optando per una delle tipologie di cui all'art. 7 della legge 362/1991 e ss.mm.ii., e che tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, in quanto la titolarità, per effetto dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012, resta, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell'associazione, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della legge n. 362/1991;

- in caso di partecipazione in forma associata, a fronte dell'assegnazione disposta con il decreto dirigenziale n. 8131/2017, l'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica rilasciata con il presente provvedimento deve intendersi unica pro indiviso;

- l'art. 112 T.U.LL.SS. dispone: *«L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona»;*

CONSIDERATO altresì che:

- la legge 124/2017 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, che attualmente dispone: *«Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;*

- l'art. 1, comma 163, della legge n. 124 del 4 agosto 2017, ha modificato l'art. 11, comma 7 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attualmente dispone: *«Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità»;*

PRECISATO CHE, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018, reso dalla Commissione Speciale all'esito dell'adunanza del 22 dicembre 2017, *«il vincolo della gestione associata su base paritaria, per un periodo minimo di tre anni, da parte dei farmacisti vincitori del concorso straordinario impedisce che - nel corso del triennio - partecipino alla società da essi costituita soggetti estranei alla gestione associata, tra i quali anche farmacisti non vincitori del concorso straordinario e non farmacisti»;*

VISTI:

- l'art. 11, lett. d) del Bando di concorso approvato con DGR n. 1/2013, rubricato "Assegnazione della sede farmaceutica" che dispone: *«durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi (.....) non aperte entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede (.....) verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti»;*

- l'art. 12 lett. g) del medesimo bando di concorso, rubricato "Cause di esclusione dalla graduatoria" che dispone: *«I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: (.....) omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede»;*

DATO ATTO CHE sono di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 2 L.R. 18/1990 e ss.mm.ii., le funzioni amministrative in materia di:

- riconoscimento di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362/1991;

- autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;

- decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

RITENUTO DI:

- autorizzare l'associazione (prot. n. 000061 - 02 - 02 - 2013 – 180) costituita dai farmacisti dott.ssa Giulia Paladini (referente) e dott.ssa Angela Fasanella, all'apertura ed all'esercizio della 2^a sede farmaceutica del Comune di Rende (CS) - di nuova istituzione - così delimitata: *"MALVITANI-SURDO: limiti: Torrente Surdo - Confine con il territorio comunale di Castrolibero - Torrente Surdo-Confine con il territorio comunale di Marano Marchesato - Rione Calabria - Località Valloni - C.da Paradisi - Località Linze -Torrente Surdo"*, nei locali ubicati in Rende (CS), alla via Alessandro Manzoni nn. 61 - 63;

- riconoscere la titolarità del diritto di esercizio, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell'associazione;

DATO ATTO CHE:

- la società avente ragione sociale *"Farmacia San Francesco s.n.c. delle dott.sse Paladini Giulia e Fasanella Angela"* rileva unicamente ai fini della gestione in quanto la titolarità del diritto di esercizio, per effetto dell'art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012 resta, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell'associazione, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della L. 362/1991 (nota Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. n. 9007 del 23 novembre 2012);

- la dott.ssa Angela Fasanella, in sede di atto costitutivo, è stata individuata quale Direttore Tecnico della farmacia e che in tale qualità è tenuta a comunicare al Settore competente qualsiasi variazione della situazione giuridica della farmacia e del personale che vi presta o presterà servizio;

FATTI SALVI i diritti di terzi e l'esito dei ricorsi pendenti e degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso;

VISTI

- l'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2012;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 221/1968;
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000;
- la legge n. 124 del 4 agosto 2017;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio 2016;
- il DDG n.106 del 15 gennaio 2016;
- il DDG n. 8644 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico di Dirigente del Settore 13 "Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata";
- la D.G.R. n. 352 del 31 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" il Dott. Bruno Zito, ed il successivo DPGR n. 75 del 2 agosto 2017 di conferimento dell'incarico;
- la L.R. n.7/96 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

su espressa dichiarazione di regolarità amministrativa dell'atto resa con sottoscrizione del presente provvedimento, dal responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 19/2001 e s.m.e i. di recepimento

della L. 07/08/1990, n.241 *“Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

DI AUTORIZZARE l'associazione (prot. n. 000061 - 02 - 02 - 2013 – 180) costituita dai farmacisti dott.ssa Giulia Paladini (referente), e dott.ssa Angela Fasanella, all'apertura ed all'esercizio della 2^a sede farmaceutica del Comune di Rende (CS) - di nuova istituzione - così delimitata: *“MALVITANI-SURDO: limiti: Torrente Surdo - Confine con il territorio comunale di Castrolibero - Torrente Surdo - Confine con il territorio comunale di Marano Marchesato - Rione Calabria - Località Valloni - C.da Paradisi - Località Linze -Torrente Surdo”*, nei locali ubicati in Rende (CS), alla via Alessandro Manzoni nn. 61 - 63;

DI RICONOSCERE la titolarità del diritto di esercizio, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell'associazione;

DI DARE ATTO CHE:

- la società avente ragione sociale *“Farmacia San Francesco s.n.c. delle dott.sse Paladini Giulia e Fasanella Angela”* rileva unicamente ai fini della gestione in quanto la titolarità del diritto di esercizio, per effetto dell'art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012 resta, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell'associazione, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della L. 362/1991 (nota Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. N. 9007 del 23 novembre 2012);

- la dott.ssa Angela Fasanella, in sede di atto costitutivo, è stata individuata quale Direttore Tecnico della farmacia e che in tale qualità è tenuta a comunicare al Settore “Politiche del farmaco, Farmacovigilanza e Farmacia Convenzionata” del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” qualsiasi variazione della situazione giuridica della farmacia e del personale che vi presta o presterà servizio;

- ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.L. n. 1/2012 - convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012 - come modificato dall'art. 1, comma 163 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata, su base paritaria, tra tutti gli originari componenti dell'associazione assegnataria, per un periodo di tre anni decorrenti dalla notifica del presente atto, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità;

DI NOTIFICARE a mezzo PEC copia del presente provvedimento a:

- Dott.ssa Giulia Paladini, referente dell'associazione;
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cosenza;
- Comune di Rende (CS);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

COPPOLETTA CARLA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

ZITO BRUNO

(con firma digitale)